



Prot. N.

Pavullo nel Friggano, li 02/12/2021

ORDINANZA N. 65

OGGETTO: CANTIERI PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE. LIMITAZIONI AL TRANSITO E ALLA SOSTA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

- Premesso:

- che con Deliberazione di G.C. n. 21 del 26/03/2021 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria alla segnaletica stradale orizzontale e verticale nel Capoluogo e nelle Frazioni per l'anno 2021;

- che con Determinazione n. 223 del 06/05/2021 sono stati affidati i lavori di che trattasi;

- che diverse strade, piazze, parcheggi ed aree pubbliche in genere sia del Capoluogo che delle Frazioni nei prossimi mesi dovranno essere interessati da lavori di manutenzione e rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale;

- che nelle prossime settimane è previsto l'avvio dei lavori medesimi, compatibilmente con l'andamento meteorologico e le priorità di intervento;

- che suddetto appalto ha una scadenza temporale di esecuzione non esattamente definibile (indicativamente dell'ordine di circa un anno dall'inizio lavori) e comunque fino ad esaurimento risorse finanziarie dell'affidamento ed eventuali perizie suppletive;

- **Accertato** che, a tutela della pubblica incolumità e per ragioni operative si rende necessario istituire, in funzione delle esigenze di cantiere, temporanee limitazioni al transito e alla sosta durante l'esecuzione dei lavori, con riguardo in particolare al rifacimento della segnaletica orizzontale sulle pavimentazioni stradali, ma non solo; tali limitazioni riguarderanno il tempo di esecuzione delle opere e i tempi tecnici di maturazione delle stesse e consisteranno principalmente in:

- transito a senso unico alternato, da regolamentarsi con segnaletica, movieri o impianto semaforico, - divieto di transito a tutti i mezzi e pedoni, - divieti di sosta, - limitazioni alla velocità. Tali limitazioni saranno applicate all'occorrenza, di volta in volta, con esposizione della relativa segnaletica stradale. Gli interventi potranno riguardare strade, parcheggi ed aree Comunali di uso pubblico in genere ed anche strade statali e provinciali, con riguardo alle competenze del Comune all'interno dei centri abitati ai sensi del C.d.S.;

- **Accertata** la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- **Visti** gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato in data 30 aprile 1992 (D.Lgs. 285/92) e s. m. e i. concernente i divieti, gli obblighi e le limitazioni relativamente alla circolazione fuori e dentro ai centri abitati e limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada;

- **Visto** il Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 in data 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

- **Attesa** la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e ai Decreti del Sindaco di conferimento degli incarichi di responsabili di aree e servizi;

ORDINA

I seguenti provvedimenti di limitazioni al transito ed alla sosta su strade, parcheggi ed aree pubbliche in genere di competenza comunale, se e quando occorrenti per il tempo di esposizione della relativa segnaletica a norme del C.d.S., per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione e rifacimento segnaletica stradale:

- transito a senso unico alternato, da regolamentarsi con segnaletica, movieri o impianto semaforico,
- divieto di transito a tutti i mezzi e pedoni,
- divieti di sosta,
- divieto di sosta, se necessario con rimozione forzata con spese a carico dei trasgressori,
- limitazioni alla velocità, ecc.

Tali limitazioni saranno applicate all'occorrenza, di volta in volta, con esposizione della relativa segnaletica stradale.

La validità temporale della presente è legata all'esecuzione dei lavori affidati con Determinazione n. 223/2021 ed eventuali proroghe/integrazioni dei lavori. In funzione delle necessità operative, l'efficacia della presente potrà essere sospesa e riattivata senza ulteriore provvedimento ordinatorio; sarà pure possibile parcellizzare le aree interessate dai divieti in relazione alle esigenze di cantiere; dalla presente ordinanza sono esclusi i mezzi della/e impresa/e esecutrice/i dei lavori, dei fornitori di materiali e prestazioni d'opera e del personale addetto alla direzione e sorveglianza lavori.

Demanda

Al Servizio Lavori Pubblici, in base alla programmazione degli interventi, di raccordarsi in tempi utili con i competenti Organi di Polizia per una corretta informazione e raccordo dei provvedimenti adottati di volta in volta in relazione alla natura ed entità degli interventi, con riguardo in particolare alle strade/aree di maggior traffico e più sensibili con attenzione anche alla tipologia di utenza;

– Agli Organi di Polizia di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale e l'informazione agli utenti della viabilità e all'impresa esecutrice dei lavori l'apposizione di idonea segnaletica consequenziale alla presente, compreso, se necessario, preavvisi di limitazioni al transito, ecc.;

- Alle imprese esecutrici dei lavori l'apposizione ed il mantenimento della segnaletica consequenziale alla presente;

Avverte

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss. mm.; Si notifici: mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 gg. naturali e consecutivi e l'apposizione della prescritta segnaletica in loco;

Avverte altresì

– Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada); Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Bologna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici
Ing. Giovanni Nobili